

STATUTO

SPECIALMENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIALE
AFFACCIO VIA P. GOBETTI SNC
Numero REA: VV - 174193
Codice fiscale: 03600860799
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ARTICOLO 3 - Ad amministratore unico della società per i pri-	
	mi tre esercizi viene nominato LA GAMBA Nicolino, il quale	
	accetta l'incarico conferito e dichiara non sussistere a suo	
	carico cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	ARTICOLO 4 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31	
	(trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).	
	ARTICOLO 5 - La società qui costituita sarà regolata dallo	
	statuto che viene approvato dai soci fondatori nel testo di	
	cui in appresso	
	"- STATUTO -	
	Denominazione	
	Articolo 1	
	E' costituita una società cooperativa denominata: "Special-	
	Mente - Società Cooperativa Sociale" , Onlus.	
	Sede	
	Articolo 2	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Vibo Valentia (VV).	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci,	
	per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello	
	risultante dai libri sociali.	
	3	

	Durata	
	Articolo 3	
	La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre	
	2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazio-	
	ne dell'assemblea straordinaria.	
	Scopo	
	Articolo 4	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha sco-	
	po di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. "A"	
	della legge 381/91 ed attraverso lo svolgimento di attività	
	produttive nei vari settori, in conformità a quanto previsto	
	dalla legge 381/91 lett. "B" e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità	
	ed in particolar modo volontari, fruitori dei servizi ed en-	
	ti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo	
	modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'auto-	
	gestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento	
	dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmen-	
	te soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa	
	ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	4	

	fessionali, che saranno regolati con apposito regolamento in-	
	terno di cui alla l. 142/2001.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili	
	e dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	5	

	liane.	
	Oggetto sociale	
	Articolo 5	
	Considerata l'attività mutualistica, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci, la cooperativa in conformità a quanto previsto	
	dalla legge 381/91 lett. "A" e "B"	
	si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in os-	
	sequio alle leggi nazionali, alle leggi regionali e comunita-	
	rie emanate ed emanande con lo scopo di fornire un servizio	
	innovativo sul territorio rivolto a soggetti affetti da di-	
	sturbi generalizzati e multi sistemici dello sviluppo e del-	
	lo spettro dell'autismo (DSA), da disturbi specifici dell'ap-	
	prendimento, da disturbi da deficit di attenzione e iperatti-	
	vità (ADHD), da sindromi cromosomiche, da difficoltà dello	
	sviluppo psicomotorio e da patologie o condizioni che impli-	
	chino difficoltà di comunicazione, interazione ed integrazio-	
	ne sociale (ad es. sordità, ritardo mentale, disturbi del	
	linguaggio) e ristrettezza di interessi personali, allo sco-	
	po di fornire un servizio di sostegno a soggetti con disagio	
	sociale, tale intendendosi quello previsto dalla normativa	
	vigente e dalla letteratura scientifica in materia.	
	La cooperativa potrà pertanto svolgere le seguenti attività,	
	di cui all'art. 1, lett.a, L.381/1991 e s.m.i.:	
	- utilizzare e promuovere metodologie terapeutiche, abilita-	
	6	

	tive e riabilitative che siano supportate da evidenze scien-	
	tifiche (evidence based):	
	- promuovere studi e ricerche sulle patologie e condizioni	
	sopra elencate e sul loro trattamento;	
	- promuovere la comunicazione e l'interscambio con altre or-	
	ganizzazioni che si occupano degli stessi temi, a livello na-	
	zionale e internazionale;	
	- partecipare a bandi nazionali e internazionali;	
	- organizzare e gestire seminari, corsi di formazione e di	
	aggiornamento per operatori che operano e/o opereranno sul	
	territorio;	
	- curare la formazione e il rapporto con i familiari dei sog-	
	getti affetti dalle patologie e dalle condizioni sopra elen-	
	cate;	
	- organizzare e gestire campagne di sensibilizzazione e rac-	
	colta fondi;	
	- sviluppare, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed edu-	
	cativi, attività volte a promuovere lo sviluppo delle compe-	
	tenze individuali attraverso interventi interdisciplinari al	
	fine di favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della	
	sua autodeterminazione;	
	- gestire, organizzare e/o creare servizi territoriali a ca-	
	rattere non residenziale, residenziale, semi residenziale e	
	o in strutture protette che si propongano il miglioramento	
	7	

	della condizione fisica o psichica, sociale ed educativa,	
	sia direttamente sia indirettamente o per conto di Enti pub-	
	blici e privati, dello Stato, Provincia e Comuni e di istitu-	
	zioni pubbliche e private comunque denominate;	
	- effettuare Servizi domiciliari di sostegno, abilitazione e	
	riabilitazione effettuati presso famiglie, scuole, istituzio-	
	ni ed enti pubblici e privati e altre strutture di accoglien-	
	za ed utilità sociale;	
	- assistere ed agevolare l'inserimento di soggetti con disa-	
	bilità sia nel campo del lavoro che nelle scuole di ogni or-	
	dine e grado;	
	- gestire, organizzare e/o creare centri di apprendimento	
	per l'acquisizione, il potenziamento e il recupero delle abi-	
	lità cognitive-linguistiche e sociali di base, delle abilità	
	cognitive in rapporto agli apprendimenti scolastici e delle	
	autonomie personali;	
	- effettuare screening e diagnosi nell'ambito della psicopa-	
	tologia infantile e dell'età adulta;	
	- svolgere interventi individuali o di gruppo per allievi di	
	scuole di ogni ordine e grado;	
	- organizzare e/o gestire consultori familiari e istituti di	
	ricovero per minori a rischio promuovendo attività educativo	
	assistenziali con personale qualificato; offrire un servizio	
	a domicilio per prestare assistenza a ragazzi in condizioni	
	di disagio;	
	8	

	- gestire, organizzare e/o creare strutture sociali, scola-	
	stiche e parascolastiche;	
	- offrire terapie psicologiche di coppia, individuali e di	
	gruppo;	
	- offrire supporto psicologico ai lavoratori nei settori pub-	
	blici e privati, quali prevenzione del mobbing, selezione	
	del personale, ecc.;	
	- offrire servizi di mediazione familiare e culturale ed in-	
	terventi mirati a favorire lo sviluppo delle pari opportu-	
	nità, organizzare e gestire il servizio di segretariato so-	
	ciale ed informagiovani;	
	- promuovere e gestire attività di educazione motoria e av-	
	viamiento allo sport in collaborazione con realtà istituziona-	
	li ed associative;	
	- gestire centri di fisioterapia, abilitazione e riabilita-	
	zione motoria, palestre e piscine al fine di promuovere un	
	corretto sviluppo psico-fisico della persona;	
	- organizzare e gestire servizi so-	
	cio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti	
	a ragazzi, giovani, studenti e similari, per conto di enti	
	pubblici e privati nonchè con organizzazioni di servizi;	
	- fornire ed erogare assistenza e cura ai bambini, anziani,	
	ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte	
	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leg-	
	gi emanate ed emanande;	

	- adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;	
	- favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardino principalmente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;	
	- favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola e similari;	
	- fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, e similari, ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;	
	- promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali, promuovere e sviluppare il turismo sociale, culturale anche attraverso l'organizzazione e la gestione di viaggi, visite guidate ed attività similari;	
	- realizzare e gestire centri di informazione e orientamento	
	10	

	to, promuovere, organizzare e gestire attività di formazione	
	professionale, insegnamento, consulenza, ricerca, documenta-	
	zione e attività editoriali connesse quali, a titolo esempli-	
	ficativo, la promozione e organizzazione di convegni scienti-	
	fici in materia socio-sanitaria ed educativa;	
	- gestire ricerche territoriali nel campo della sanità e dei	
	servizi sociali;	
	- realizzare e gestire opere per l'inserimento della persona	
	con disabilità psichica o fisica nella società (parchi pub-	
	blici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, bibliote-	
	che, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed at-	
	tività socio -culturali; luoghi di lavoro);	
	- realizzare case famiglie, comunità alloggio, case albergo,	
	servizi residenziali e semi-residenziali per minori, ragaz-	
	ze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri sog-	
	getti privi d'assistenza familiare;	
	- gestire asili nido, scuole materne nonchè erogare servizi	
	ausiliari di collegamento e gestire strutture sociali sco-	
	lastiche e parascolastiche adoperandosi altresì per la eroga-	
	zione di quant'altro possa risultare necessario al fine di	
	assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la	
	realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed ar-	
	monico sviluppo del bambino;	
	- istituire e gestire i servizi del tele - soccorso, tele -	
	assistenza e tele - medicina;	

	- realizzare e/o, gestire soggiorni climatici marini, monta-	
	ni e termali nell'ambito dei servizi residenziali, se-	
	mi-residenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati;	
	- realizzare e/o gestire centri diurni;	
	- organizzare e gestire tutti i servizi di assistenza domici-	
	liare integrata anche in convenzione e con personale specia-	
	lizzato;	
	- prestare assistenza e cura ad anziani, portatori di handi-	
	cap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di ri-	
	poso e luoghi di villeggiatura;	
	- gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei porta-	
	tori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario	
	nelle scuole;	
	- realizzare e/o gestire strutture di tipo extraospedaliero,	
	residenze sanitarie assistenziali r.s.a., per anziani preva-	
	lentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a	
	domicilio e richiedenti trattamenti continui, fornendo al-	
	l'uopo accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e	
	di recupero funzionale e sociale;	
	- effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affi-	
	ni o complementari atti al raggiungimento degli scopi socia-	
	li, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche	
	ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge	
	142/2001.	

	La cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto	
	e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche norma-	
	tive caso per caso.	
	La cooperativa potrà: aprire e gestire strutture ricettive	
	di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in	
	collaborazione con enti pubblici - territoriali, per fornire	
	un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a per-	
	sone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in si-	
	tuazioni di difficoltà; gestire strutture di pronto interven-	
	to per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese	
	case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.	
	Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa	
	potrà anche e tra l'altro:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed og-	
	getto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se	
	ad esse aderiscono cooperative o svolgono attività dirette a	
	consolidare il movimento cooperativo;	
	b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla	
	gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, an-	
	che azionarie;	
	c) può inoltre effettuare raccolta di prestiti da soli soci,	
	nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti in materia; le modalità di svolgimento di tale at-	
	tività sono definite con apposito regolamento approvato dal-	
	13	

	l'assemblea sociale;	
	d) è tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico sotto qualsiasi forma;	
	e) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in	
	affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare	
	immobili anche come sede sociale, magazzini, negozi, impian-	
	ti, macchinari ed attrezzature;	
	f) dare adesione e partecipazione ad enti e organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	g) concedere avvalli e cambiali, fideiussori ed ogni e qual-	
	siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Coopera-	
	tiva aderisce o partecipa, nonché a favore di altre coopera-	
	tive;	
	h) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla	
	UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i fi-	
	nanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri	
	organismi pubblici, statali, para statali o da privati assu-	
	mere partecipazioni in cooperative sociali ai sensi del-	
	l'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere conces-	
	si anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro at-	
	tività;	
	i) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sov-	
	14	

	ventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	1) partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato,	
	Provincia, Comuni, Enti Locali;	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e fi-	
	nanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente atti-	
	nenti ai medesimi.	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riserva-	
	te per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi	
	albi o elenchi.	
	I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche trami-	
	te partecipazione a gare d'appalto e trattative pubbliche e	
	private e intrattenere con lo Stato e gli altri enti Pubbli-	
	ci qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo svilup-	
	po della Cooperativa.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	

	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	Soci	
	Articolo 6	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo fissato dalla legge.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone fisi-	
	che aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che in-	
	tendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione pos-	
	sono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	effettivamente collaborare per il raggiungimento dei fini so-	
	ciali.	
	Possono essere, altresì ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente ne-	
	cessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	16	

	sercitano in proprio, imprese identiche o affini a quella e-	
	sercitata dalla cooperativa, salvo autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, nelle diverse forme consen-	
	tite dalla legislazione italiana.	
	Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limi-	
	ti previsti dalla legge.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	17	

	renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere su-	
	periore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per	
	i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 16, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	

	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dal presente statuto	
	Procedura di ammissione a socio	
	Articolo 7	
	Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo specificando:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita. domicilio, codice	
	fiscale, qualifica professionale;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che dovrà essere comunque non inferiore al limite minimo e	
	non superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	c) l'impegno al versamento della quota sociale non appena la	
	domanda di iscrizione sarà accettata;	
	d) l'attività di lavoro che intende prestare.	
	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica la doman-	
	da dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione o la ragione sociale, la sede e le atti-	
	vità che ne formano l'oggetto;	
	b) la qualifica della persona che ne sottoscrive la domanda;	
	c) l'organo sociale che ne ha autorizzato la domanda;	
	d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica	
	richiedente;	
	e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e	
	20	

	del relativo statuto, nonchè la deliberazione dell'organo so-	
	ciale di cui alla lettera c) del comma precedente.	
	Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui al-	
	l'art.6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla	
	Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un	
	nuovo socio sarà decisa dall'organo amministrativo con deli-	
	bera motivata che dovrà essere comunicata all'interessato e	
	che sarà annotata a cura degli amministratori sul libro soci	
	solo dopo che il nuovo ammesso abbia effettuato i versamenti	
	prescritti.	
	La procedura di ammissione o meno dell'aspirante socio è in	
	ogni caso disciplinata dall'art. 2528 cod.civ.	
	Versamento quota socio	
	Articolo 8	
	Il Socio deve versare l'importo della quota sociale sotto-	
	scritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene anno-	
	tata nel libro soci.	
	Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al versamen-	
	to della quota sociale nelle forme e nei termini previsti	
	dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del	
	presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel	
	frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti	
	al fondo riserva straordinario.	
	Doveri del socio	
	Articolo 9	
	21	

	I soci sono obbligati:	
	a. all'osservanza del presente statuto e di tutti i regola-	
	menti che saranno approvati dai soci, nonché delle delibera-	
	zioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi	
	atti esecutivi;	
	b. al versamento delle quote sottoscritte e all'eventuale lo-	
	ro sovrapprezzo.	
	Trasferimento e vincoli sulle quote sociali	
	Articolo 10	
	Le quote di partecipazione al capitale della cooperativa non	
	possono essere cedute, nè possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincoli senza preventiva autorizzazione dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizza-	
	zione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine	
	il socio può liberamente trasferire la propria quota al ter-	
	zo avente i requisiti per la qualità di socio.	
	Cessazione della qualità di socio	
	Articolo 11	
	I soci cessano di far parte della società per recesso, esclu-	
	sione o morte; recesso o esclusione se persone giuridiche.	
	Recesso del socio	
	22	

Articolo 12		
Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge, quando il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione e quando non si trovi più in grado, per motivi di ordine personale, familiare o professionale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.		
La volontà di recedere deve essere manifestata per lettera raccomandata agli amministratori i quali entro 60 (sessanta) giorni deliberano in merito, con decisione motivata ai sensi dell'art.2532 codice civile.		
Decadenza ed esclusione del socio		
Articolo 13		
Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso:		
a. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;		
b. quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale);		
c. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di		
23		

	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	d. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	e. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente	
	invitato, a mezzo lettera raccomandata, ad adempiere ai suoi	
	obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese da	
	detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadem-	
	piente;	
	f. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,	
	dello statuto o del regolamento, oppure le deliberazioni as-	
	sunte dagli organi sociali della Cooperativa;	
	g. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arreca-	
	re gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o	
	tenti di svolgere, direttamente od indirettamente attività	
	di concorrenza con la società;	
	h. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudi-	
	cato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, com-	
	messi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto socia-	
	le;	
	i. in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento, con-	
	danna del socio ad una pena che comporta l'interdizione an-	
	che temporanea dai pubblici uffici.	
	24	

	L'esclusione è deliberata dagli amministratori e sarà comuni-	
	cata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il	
	quale potrà proporre opposizione al Tribunale nel termine di	
	60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul li-	
	bro soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato da-	
	gli amministratori.	
	Liquidazione della quota del socio	
	Articolo 14	
	In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio questi	
	ha diritto solo al rimborso della quota di capitale versata,	
	da liquidarsi sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le il rapporto sociale si scioglie e comunque in un importo	
	mai superiore all'importo effettivamente versato, eventual-	
	mente ridotto per perdite imputabili a capitale; il relativo	
	pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti	
	dagli articoli 2532 e 2535 cod.civ. Il debito derivante dal	
	predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque	
	titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.	
	La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio	
	receduto od escluso. Decorsi cinque anni dallo scioglimento	
	del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia	
	pervenuta alla cooperativa il diritto al rimborso cadrà in	
	25	

	prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.	
	Rimborso della quota agli eredi del socio	
	Articolo 15	
	In caso di morte del socio il rimborso agli eredi della quota dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalutata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso dei quali si sia verificata la morte.	
	Nel caso di scioglimento di una persona giuridica sociale, i liquidatori di essa hanno diritto di chiedere di ottenere dalla società la restituzione della quota sociale versata, con le modalità e nella misura stabilita nel presente e nei precedenti articoli.	
	Le quote non rimborsate saranno acquisite al fondo di riserva straordinario.	
	Organi sociali	
	Articolo 16	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'organo di controllo o il Revisore.	
	Assemblea dei soci	
	Articolo 17	
	26	

	L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità al-	
	la legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, an-	
	corchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	Assemblea ordinaria	
	Articolo 18	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo alme-	
	no una volta all'anno, entro un termine non superiore a 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Ove l'organo sociale accerti la sussistenza di particolari e-	
	sigenze della società ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ.	
	l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà	
	essere convocata entro un maggior termine comunque non supe-	
	riore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono te-	
	nuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni	
	della dilazione.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a. approva il bilancio;	
	b. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c. determina la misura dei gettoni di presenza da corrispon-	
	de re agli amministratori per la loro attività collegiale e	
	la retribuzione annua dei sindaci;	
	d. delibera sulla responsabilità degli amministratori;	
	27	

	e. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statu-	
	to o sottoposti all'esame dal Consiglio di Amministrazione.	
	Assemblea straordinaria	
	Articolo 19	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo e dello statuto, sulla messa in liquida-	
	zione della società, sulla nomina, sulla revoca e sui poteri	
	dei liquidatori, e in genere sulle materie ad essa riservate	
	dalla legge o dallo statuto.	
	Convocazione dell'assemblea	
	Articolo 20	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere	
	tenuta nella sede sociale o altrove, nel luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nel territorio dello Stato	
	Italiano. La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo	
	di avviso, con elenco delle materie da trattare, da affigger-	
	si in modo visibile nella sede della società e comunicato ai	
	soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	Nell' avviso dovrà essere indicata la data di un'eventuale	
	seconda convocazione che, però, non può essere fissata nello	
	stesso giorno della prima.	
	L'assemblea può essere convocata dall'organo Amministrativo,	
	anche su richiesta scritta dell'organo di controllo, ovvero	
	28	

	di almeno 1/3 (un terzo) dei soci con l'indicazione degli ar-	
	gomenti da trattare. In questi ultimi casi l'assemblea deve	
	essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta.	
	Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni	
	Articolo 21	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione	
	è validamente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà più uno dei voti. Essa delibera	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordina-	
	ria é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei so-	
	ci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e deli-	
	bera validamente a maggioranza assoluta dei voti.	
	Intervento alle assemblee	
	Articolo 22	
	Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tut-	
	ti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci coopera-	
	tori da almeno tre mesi.	
	Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può	
	essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun socio può rappresentare tanti soci quanti ne sono	
	previsti dalla normativa vigente, ma non oltre dieci. Per	
	quanto riguarda le società il diritto di intervento spetta	
	al loro rappresentante legale o, in caso di impedimento di	
	29	

	questo, a persone specificamente autorizzate con delibera le-	
	galmente adottata dall'organo sociale competente il cui e-	
	stratto sia esibito al Presidente dell'assemblea. Il socio	
	imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini en-	
	tro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Diritto di voto	
	Articolo 23	
	Ogni socio persona fisica o giuridica ha diritto ad un solo	
	voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui appor-	
	tato.	
	Presidenza delle assemblee	
	Articolo 24	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente	
	del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-	
	presidente.	
	Quando manchino l'Amministratore unico, il Presidente e il	
	vicepresidente l'assemblea provvederà a nominare il proprio	
	Presidente a maggioranza dei soci presenti.	
	Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su pro-	
	posta dell'assemblea, nomina un segretario, che può essere	
	persona estranea alla società e che deve essere notaio quan-	
	do trattasi di assemblea straordinaria.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale	
	30	

	firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio e, quan-	
	do vi siano, dagli scrutatori e trascritte nell'apposito li-	
	bro.	
	Votazioni - Modalità	
	Articolo 25	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.	
	Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quan-	
	do l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presen-	
	ti.	
	Organo amministrativo	
	Articolo 26	
	La cooperativa può essere alternativamente amministrata, con	
	scelta da adottarsi dai soci ai sensi di legge, da un Ammini-	
	stratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, in nume-	
	ro dispari, composto da tre a cinque membri.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	terzi non soci.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superio-	
	re a tre anni e sono rieleggibili.	
	In caso vengano meno uno o più amministratori il consiglio	
	procede a sostituirli a norma dell'art.2386 cod.civ. Venendo	
	a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati	
	dall'Assemblea tutto il Consiglio dovrà considerarsi decadu-	
	to e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la no-	
	31	

	mina del nuovo Consiglio.	
	Gli amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio della carica, ad un gettone	
	di presenza il cui ammontare sarà determinato dall' Assem-	
	blea dei soci che provvede all'approvazione del bilancio.	
	Presidente e Vicepresidente del consiglio di amministrazione	
	Articolo 27	
	Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto	
	della nomina, elegge fra i propri componenti, il Presidente e	
	uno o più Vicepresidenti. Il Vicepresidente sostituisce il	
	Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi o	
	nel caso di conflitto di interessi nell'esercizio del potere	
	di rappresentanza della cooperativa ex articolo 30 dello sta-	
	tuto.	
	Convocazione del consiglio di amministrazione	
	Articolo 28	
	Il consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede	
	sociale che altrove dal Presidente, o da uno dei vicepresi-	
	denti tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quan-	
	do ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, tele-	
	fax o posta elettronica in modo che sia possibile identifica-	
	re la data e i dati del mittente e del destinatario, da spe-	
	dirsi non meno di sette giorni prima della data fissata per	
	l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, in modo	
	32	

	che i consiglieri ne siano informati con due giorni di preav-	
	viso.	
	Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresiden-	
	te; in caso di loro assenza il consiglio è presieduto dal	
	più anziano di età dei consiglieri intervenuti.	
	Il Presidente sarà assistito da un segretario che può essere	
	anche persona estranea alla società.	
	Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni	
	del consiglio sono valide se riportano il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei votanti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi.	
	Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcola-	
	no fra i votanti.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'ap-	
	posito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'a-	
	dunanza e dal segretario.	
	Compiti e poteri dell'organo amministrativo	
	Articolo 29	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione so-	
	no investiti dei più ampi poteri per la gestione della so-	
	cietà e sono loro conferite tutte le facoltà per l'attuazio-	
	ne degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che,	
	per disposizioni di legge o di statuto, siano riservati alla	
	33	

	competenza dell' assemblea.	
	Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali	
	devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come	
	meglio dettagliate nel regolamento interno.	
	Rappresentanza della società	
	Articolo 30	
	La rappresentanza sia negoziale che giudiziale della società	
	spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del consi-	
	glio di amministrazione e agli Amministratori delegati se no-	
	minati.	
	Deleghe al comitato esecutivo e/o ai consiglieri	
	Articolo 31	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessa-	
	rio, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più membri	
	del consiglio stesso.	
	Controllo	
	Articolo 32	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti e inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	trate con la società, esercitano i poteri di controllo di-	
	retto loro attribuiti dalla legge.	
	Organo di Controllo e revisore	
	Articolo 33	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-	
	visore.	
	34	

	Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	Patrimonio sociale	
	Articolo 34	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1. dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è forma-	
	to dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento e	
	centesimi zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può esse-	
	re superiore ai limiti di legge;	
	2. dalla riserva legale;	
	3. dalla riserva straordinaria, formata dalle tasse di ammis-	
	sione, dalle quote degli avanzi di gestione, dalle quote e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi dei soci deceduti;	
	4. da qualsiasi contributo o liberalità che provenga alla so-	
	cietà a titolo gratuito per essere impiegato al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci	
	e/o prevista dalla legge, e/o da ogni altro fondo o accanto-	
	namento costituiti a copertura di particolari rischi o oneri	
	futuri.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	35	

	tra i soci cooperatori sia durante la vita della società sia	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	a ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura e con le modalità previste dal-	
	la legge.	
	Esercizio sociale - Bilancio	
	Articolo 35	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori prov-	
	vedono alla redazione del bilancio, della nota integrativa e	
	della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui a-	
	gli art. 2423 e seguenti del cod.civ. Le cooperative in base	
	a quanto disposto dall'art.2545 sexies devono riportare in	
	bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Destinazione dei residui attivi	
	Articolo 36	
	Qualora in bilancio risultino residui attivi questi saranno	
	destinati obbligatoriamente come segue:	
	- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva lega-	
	36	

	le;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dal-	
	la legge.	
	L' eventuale rimanente potrà essere destinato:	
	1. alla ripartizione fra i soci a titolo di ristorno, anche	
	mediante aumento delle rispettive quote del capitale sociale;	
	2. all'eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui	
	gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla nor-	
	mativa per tempo vigente;	
	3. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella mi-	
	sura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilan-	
	cio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima	
	consentita dall'art. 2514 lett. a) codice civile e comunque	
	i limiti previsti dall'art. 2545 quinquies codice civile;	
	4. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà sta-	
	bilita dall'assemblea che approva il bilancio.	
	L'assemblea, fermo restando la devoluzione della riserva le-	
	gale può deliberare la destinazione dei residui attivi con-	
	formemente a quanto previsto nel presente statuto proporzio-	
	37	

	nalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 37	
	In qualunque caso di scioglimento della società, i soci sta-	
	biliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o	
	più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.	
	In caso di scioglimento grava sulla cooperativa l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capi-	
	tale sociale e dividendi eventualmente maturati a fondi mu-	
	tualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Regolamento	
	Articolo 38	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della società	
	sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni dell'atto co-	
	stitutivo e dello statuto, da un apposito regolamento inter-	
	no per i soci cooperatori da redigersi dagli amministratori	
	e da approvarsi dall'assemblea con i quorum costitutivi e de-	
	liberativi previsti per l'assemblea ordinaria.	
	Norme applicabili	
	Articolo 39	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle cooperative sociali, sulle so-	
	cietà cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	38	

38 di 39

39 di 39